

NOTE. — <sup>1</sup> *Il possesso in diritto romano. Età repubblicana*; e cfr. già dello stesso A. *Note sul possesso. I. Possessiones pubbliche e possessi privati*, *St. Solazzi* 780 ss. <sup>2</sup> Cfr. specialmente, HÄGERSTRÖM, *Der römische Obligationbegriff, im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung*, 1. 83 ss. CARCATERRA, *Dal possesso preclassico al possesso dei diritti*, *Ann. Bari* (1941) 101 ss. cit. ivi. <sup>3</sup> (Napoli 1953). <sup>4</sup> p. 19 s. e cfr. oltre. <sup>5</sup> E' in tal modo, come vedremo tra breve, che l'A. giustifica anche i cosiddetti possessi anomali del precarista, del sequestratario, del creditore pignoratizio. <sup>6</sup> Rinvio, per tutte, alle citazioni dell'A. stesso, 125 ss. <sup>7</sup> Ed a questo proposito, pur ripudiando certe immaturità esegetiche che erano una conseguenza del carattere giovanile dell'opera, non vedrei ragione di non continuare a tener fede alla tesi da me enunciata nel mio primo lavoro (*Constitutum possessorium*, in *AG.* 1932, 259 ss.) e ripresa recentemente dal WESENBERG (*St. Albertario* 2. 61 ss.), secondo cui i classici non consideravano possesso che il possesso in proprio, mentre per la *possessio alieno nomine* preferivano valersi di espressioni diverse, quali *in possessione esse, morari* e sim.). <sup>8</sup> *Il possesso del precarista*, *Studi* I. I. 341 ss. <sup>9</sup> BIONDI *La categoria romana delle servitutes*, 525 ss.; BRANCA, *Mél. De Visscher* 3. 189 ss.; MASCHI, *Festschr. Pringsheim* 94 ss.; *St. Arangio Ruiz* 4. 135 ss. <sup>10</sup> AMBROSINO, *Usus fructus e communio*, *SDHI.* 1950, 183 ss.

## TAGLIACARTE.

1. Ottima l'iniziativa di una ripubblicazione delle opere di Piero Bonfante, tutte ancora così vive e attuali. Benemerito e coraggioso editore, come sempre, il Giuffrè di Milano. Strano, peraltro, che il programma non contempli la riedizione delle *Istituzioni* e della *Storia del commercio* (forse perchè recentemente riprodotte da altro editore di Torino?). Ad ogni modo, è con viva soddisfazione che va salutata la ristampa della IV edizione della *Storia del diritto romano* [BONFANTE, *St. del d. rom.* (1959) 1, p. XIII+512; 2, p. 342], a cura di Giuliano Bonfante e di Giuliano Crifò, il quale ultimo ha anche apposto all'opera (2. 297 ss.) una breve Nota di aggiornamento bibliografico. In una densa prefazione (1. VII ss.), Emilio Betti difende e chiarifica nelle sue premesse l'indirizzo organico o morfologico seguito dal Bonfante nella ricostruzione degli istituti arcaici, con particolare riguardo all'istituto familiare. [A. G.].

2. Le *Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte* si accrescono di un quinto volume dedicato da Horst KAUFMANN alla « *Rezeption und Usus Modernus der Actio Legis Aquiliae* » [(Köln Graz 1958) pp. VII, 132]. L'opera vuole essere e risulta un eccellente contributo, pur con un oggetto particolare ma di grande interesse (si direbbe « un campione » accertamento scelto in una così vasta area d'indagine), ad una più chiara intelligenza dell'attuale diritto tedesco. L'A. muove dalla constatazione che la recezione del diritto romano in Germania è stato ben gravido di conseguenze per la storia del diritto tedesco. Malgrado la dottrina, nella graduazione delle fonti del diritto, abbia relegato all'ultimo posto il diritto straniero rispetto a quello nazio-

*l. A.* è infatti caratterizzato da un crescente allontanamento dai contenuti ch'essa aveva riflesso nelle fonti romane. Vi si costruì a fondamento un dovere generale di risarcimento in relazione alla morte o alle ferite fisiche di un uomo, casi che nel *Corpus iuris* erano riconosciuti in ben ristretti limiti. E da quando il diritto processuale non richiese più all'attore la precisa definizione dell'azione domandata, la triplice distinzione dell'*actio* in *directa utilis, in factum* perdette ogni significato. L'*actio l. A.* si trasforma così in un'azione generale di risarcimento per danni extracontrattuali. La risarcibilità estesa dai danni immediatamente patrimoniali ai pregiudizi di contenuto non patrimoniale nella sfera della personalità non ha modelli nel diritto romano medioevale e l'*A.* riconosce artefice di questa evoluzione assai più la prassi che non la scienza [F. C.].

3. Il manuale di diritto privato di Juan Iglesias è giunto alla sua terza edizione [IGLESIAS, *Derecho romano, Instituciones de derecho privado*<sup>3</sup> (Barcelona 1958) pp. XXIV + 681]. Esso è già troppo noto, perchè sia necessario tornare ad illustrarlo. Basti dire che i suoi pregi di chiarezza e di informazione sono stati ancora accresciuti da una revisione accuratissima del testo e delle note. E' stata, inoltre, copiosamente integrata la parte introduttiva, che contiene ora una delineazione sobria, ma completa, della storia politica di Roma e della storia « esterna » del diritto romano. Ancor più convincentemente che nelle precedenti edizioni, l'opera si segnala come tra le più significative della romanistica moderna. [A. G.].

4. Una limpida trattazione monografica sulla *pluris petitio*, per ora dedicata al solo processo formulare, è offerta da G. PROVERA, *La pluris petitio nel processo romano, I. La procedura formulare*, in *Memorie Istituto Giuridico Univ. Torino CIII* (1958) pp. 193. Il tema, che sino ad oggi ha vissuto la modesta vicenda dei riferimenti *ne ex professo* nella letteratura processualistica — se si eccettui l'articolo, peraltro espositivo, dello Schnorr von Carolsfeld nella *PW.* 21 — trova qui il suo ambito meritamente autonomo. L'*A.* lo svolge in cinque capitoli, in cui esamina il *plus petere* nelle formule *in ius ad intentio certa, incerta, in rem, in personam*, nelle formule *in factum*, il *plus petere re, tempore, loco, causa*, i rimedii relativi, *interrogatio in iure, petitio incertae partis hereditatis, vindicatio incertae partis, actio de eo quod certo loco, praescriptio « ea res agatur cuius rei dies fuit », in integrum restitutio*.

Sorregge quest'opera di accurata analisi il sistema tracciato in Gai 4. 53-60, che costituisce un vero e proprio *vademecum*, dalle cadenze didattiche, perchè le parti abbiano chiari i rischi derivanti da un'errata compilazione della formula. Il *plus petere*, infatti, è solo una delle ipotesi che compongono questo quadro più vasto, la più grave, perchè determina per l'attore la irreparabile perdita della lite, rispetto alle altre di *aliud* nella *intentio, plus, minus, aliud* nella *demonstratio*, che portano l'attore a perdere ma non definitivamente la lite, di *minus* nell'*intentio* e nella *condemnatio* o di *plus* nella *condemnatio*, che danneggiano rispettivamente ora l'attore ora il convenuto.